

COMUNE DI CONTIGLIANO

(PROVINCIA DI RIETI)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39

Seduta in 1° convocazione
del 28-09-2010

OGGETTO:

L'anno duemiladieci, il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE
alle ore 16,40 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale

debitamente convocato con avvisi spediti nei modi di legge, in sessione
~~ordinaria~~/straordinaria ed in 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO

DI AFFIDAMENTO
FAMILIARE
DI MINORI

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1. TONI Angelo	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. MARTELLI Ernesto	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FRATTALI Claudio	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. SERI Antonio	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. MURATORI Arcangelo	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. FABI Diego	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. MARCHETTI Alessandro.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. RANUCCI Raffaella	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. SALUSTRI Renato	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. TOCCI Andrea	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. SACCO Federico	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. FORMICHETTI Sauro	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. MELCHIORRI Nella	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. GIOCONDI Roberto	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. SIMONETTI Prezioso Luigi	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16. RENZI Danilo	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. MALFATTI Daniela	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sono presenti gli Assessori esterni Sig.ra H.C. FICORILLI e Sig.ra _____

Partecipa alla seduta il Segretario **Massimi Dr. LINO**

Il Presidente **TONI Dr. Angelo** in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta **pubblica** sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'assessore ai Servizi Sociali Sig.ra Francesca Garbini:

PREMESSO che il Comune di Contigliano fa parte del Distretto Socio – Sanitario RI/1 con il Comune di Rieti – Comune Capofila;

- che in data 04 Maggio 2010, nei locali del Settore Socio-Assistenziale sito in Viale Matteucci n.82, si è tenuta l'Assemblea dei Sindaci del Distretto Sanitario Rieti/1 con la quale i Sindaci, gli Assessori e/o delegati ed i componenti dell'Ufficio di Piano hanno trattato alcuni punti all'ordine del giorno tra cui il "Protocollo operativo per l'affidamento familiare di minori" e il relativo Regolamento Distrettuale;

DATO ATTO:

- che il comune di Contigliano è coinvolto perché facente parte dell'Assemblea dei Sindaci e delega il Comune di Rieti quale Ente rappresentante dell'Assemblea dei Sindaci e Comune intestatario per l'erogazione di eventuali trasferimenti da parte della Regione Lazio;

RITENUTO di approvare l'allegato Regolamento del Servizio di affidamento familiare di minori;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, Comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI la D.G.R. Lazio 883/07;

VISTI la L.R. n.ro 560/93;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato;
2. di approvare, pertanto, l'allegato Regolamento del Servizio di affidamento familiare di minori;
3. di inviare copia della presente al Comune di Rieti per gli adempimenti conseguenti.=



Regolamento del Servizio di affidamento familiare di minori

Art. 1

L'affidamento familiare è un intervento di protezione e tutela nei confronti dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, da utilizzare sia a scopo preventivo in situazioni di disagio familiare e sociale, che a fini riparativi in situazioni di rischio o danno evolutivo che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare.

L'affidamento si realizza inserendo il minore in un nucleo familiare diverso da quello originario per il tempo necessario perché cessi la condizione di disagio o rischio.

Obiettivo principale dell'intervento è garantire al minore opportunità di crescita e relazioni affettive, reinserendolo nel suo ambiente familiare d'origine appena questo risulti idoneo allo svolgimento della funzione genitoriale nonché adeguato agli specifici bisogni del minore.

Art. 2

L'affidamento familiare è disposto su proposta:

- del servizio sociosanitario territoriale, con il consenso dei genitori e/o del tutore, con atto formale del Comune competente, e viene reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affido consensuale);
- del Tribunale per i Minorenni, a prescindere dal consenso degli esercenti la potestà, e viene attuato dai Servizi competenti, previa indicazione progettuale degli operatori sociosanitari che terranno conto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria (affido giudiziale).

Art. 3

L'affidamento può essere di tipo residenziale o diurno.

L'affido residenziale si attua inserendo stabilmente il minore presso la dimora degli affidatari, in piena condivisione della loro vita familiare e sociale, pur nella continuità di rapporti con la famiglia di origine.

L'affido diurno si attua inserendo il minore presso il nucleo affidatario solo per alcune ore della giornata, o durante i fine settimana, o festività, realizzando così nei suoi

nei suoi confronti un intervento di sostegno, programmato dal Servizio socio-sanitario territoriale in base alla particolare situazione o problematica.

Art. 4

L'affidamento può essere intrafamiliare o eterofamiliare.

Si prevede un affido intrafamiliare quando nell'ambito della famiglia di origine del minore vengano reperiti parenti entro il IV grado che abbiano rapporti significativi con il minore e mostrino risorse adeguate. Se non sono presenti risorse nell'ambito familiare si procederà al progetto di affido eterofamiliare.

Art.5

Gli affidatari possono essere, sulla base di quanto disposto dalla legge nazionale n°149/01

- famiglie con figli;
- coppie senza figli;
- persone singole;
- comunità familiari.

Gli affidatari possono essere organizzati in Associazioni che intrattengano rapporti di collaborazione con gli operatori sociosanitari

ART.6

Il Polo Affidato ha valenza provinciale, è costituito da un referente per ogni distretto sociale e dal rappresentante della ASL, ha le seguenti

competenze a livello centrale :

- collabora alla realizzazione del servizio con compiti di consulenza, supporto e coordinamento di cui al successivo art.7
- promuove la conoscenza dell'istituto dell'affido familiare, la tipologia degli interventi che con esso vengono realizzati e le modalità di funzionamento dei Servizi coinvolti;
- attua iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione volte al reperimento di famiglie disponibili al servizio;
- incentiva l'utilizzo dell'affido, anche attraverso la prevenzione dell'istituzionalizzazione, il monitoraggio dei minori istituzionalizzati e di quelli in famiglie a rischio, con conseguente elaborazione di interventi volti alla deistituzionalizzazione;
- accoglie le persone o comunità familiari disponibili all'affido predisponendo percorsi di informazione e formazione su tale intervento;



- predisporre la valutazione dei potenziali affidatari e il sostegno durante e dopo l'affido, con interventi personali, familiari e di gruppo;
- predisporre, gestisce ed aggiorna una banca dati dei nuclei affidatari e degli affidi in corso;
- predisporre, per gli operatori, spazi per la formazione, la riflessione e la rielaborazione delle esperienze in atto e della metodologia di lavoro;
- collabora con ogni realtà di volontariato impegnato nel settore dell'accoglienza;
- mantiene collegamenti con gli altri operatori dell'affido presenti sul territorio regionale e nazionale al fine di una efficace integrazione sociosanitaria

Nell'ambito del singolo intervento di affidamento familiare al Polo Affido compete:

- esaminare con gli operatori del territorio le segnalazioni dei minori per i quali è formulato un progetto di affido per scegliere la famiglia o comunità familiare più adeguata al caso specifico;
- elaborare, congiuntamente agli operatori territoriali incaricati del caso, l'ipotesi di abbinamento minore/nucleo affidatario;
- condividere con tutti gli operatori coinvolti i momenti di verifica.

Art.7

Nell'ambito del singolo intervento di affido, al Servizio territoriale, titolare del caso, compete:

- la diagnosi psico-sociale della situazione familiare, anche reperendo elementi di conoscenza da parte di altri servizi;
- la formulazione di un progetto mirato secondo quanto indicato nell'art.6;
- la richiesta al Polo Affido di famiglia affidataria o comunità familiare idonea al caso specifico, prevedendo quelle caratteristiche opportune perché l'affido possa perseguire gli scopi previsti;
- la preparazione del minore e della sua famiglia;
- gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia del minore diretti ad attivare le risorse necessarie al recupero di adeguate funzioni genitoriali;
- gli interventi di aiuto e sostegno al minore prima, durante e dopo l'affido;
- l'invio di relazioni ed aggiornamenti all'Autorità Giudiziaria competente;
- la preparazione del rientro del minore in famiglia;
- L'inserimento scolastico del minore.



Art8

L'Affidamento familiare si attua sulla base di uno specifico **progetto d'intervento** redatto dal Servizio Socio-sanitario territoriale che segue la famiglia del minore in collaborazione con il Polo Affidato. Deve contenere i seguenti elementi:

1. dati di conoscenza sulla storia e la personalità del minore;
2. dati di conoscenza sulla famiglia naturale:(natura del disagio, possibilità e disponibilità al recupero);
3. tipologia di affidato;
4. dati di conoscenza sulla famiglia affidataria, o comunità familiare, ritenuta idonea al caso specifico, e motivazione della scelta;
5. definizione degli obiettivi dell'intervento di affidato relativamente al minore ed alla sua famiglia;
6. interventi di recupero previsti per risolvere il disagio della famiglia del minore;
7. modalità di rapporto, se previste tra le due famiglie;
8. durata presunta dell'intervento;
9. assegnazione del ruolo di ciascun operatore ;
10. scadenze periodiche di verifica.

Art.9

Nella individuazione degli affidatari si tiene conto delle seguenti caratteristiche:

- capacità di instaurare un valido rapporto affettivo ed educativo volto alla maturazione del minore;
- adeguata integrazione sociale;
- conoscenza e consapevolezza della differenza tra l'istituto dell'affido e quello dell'adozione;
- flessibilità al cambiamento e tolleranza alla frustrazione, con particolare riferimento ad esperienze di separazione;
- rispetto per l'individualità dell'affidato e per i suoi modelli di vita culturali, sociali, religiosi, solidarietà nei confronti di persone appartenenti a contesti sociali, culturali, etnici diversi;
- capacità di osservazione dell'evoluzione del minore, con particolare riferimento alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- disponibilità a collaborare con le istituzioni ed a relazionarsi con la famiglia del minore.



Art.10

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, in base alle modalità ed ai tempi del progetto;
- mantenere validi rapporti con la famiglia di origine del minore nel rispetto delle indicazioni dei servizi e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione di difficoltà del minore e della sua famiglia;
- collaborare con gli operatori in ogni fase del progetto;

La famiglia di origine si impegna a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio e con gli affidatari, la concreta possibilità del rientro del minore in famiglia, attenendosi alle prescrizioni ricevute e seguendo un eventuale percorso di recupero delle capacità genitoriali.
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori del servizio, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, sulla base delle proprie condizioni economiche, alle spese relative al minore.

Art.11

Il competente Servizio Sociale provvede a:

- formalizzare l'intervento di affido con atto formale, che in caso di affidamento consensuale sarà corredato da Dichiarazione di assenso da parte degli esercenti la potestà e da Atto di Impegno da parte degli affidatari;
- stipulare singole polizze assicurative a garanzia dei danni che, durante il periodo dell'affidamento, possano derivare al minore o che questi possa causare a terze persone, compresa la famiglia affidataria;
- erogare agli affidatari, come corrispettivo del servizio reso alla collettività attraverso l'affidamento familiare, un contributo mensile.
- In caso di minori con handicap che godano di assegni di accompagnamento, predisporre che per l'intero periodo di affido tali erogazioni vengano attribuite integralmente agli affidatari, in quanto spettanti unicamente



a coloro che si occupano della crescita psicofisica del minore ed alla sua integrazione familiare e sociale.

Il competente servizio Sanitario della ASL provvede a :

- collaborare con il Servizio Sociale nella elaborazione del progetto di affido
- formulare una psicodiagnosi della famiglia di origine e del minore,
- programmare un intervento sugli stessi
- sostenere la famiglia affidataria

Art.12

Per favorire l'inserimento dei minori presso un nucleo affidatario, è auspicabile che gli Enti prevedano facilitazioni, in termini di precedenza e gratuità, per la fruizione dei servizi pubblici da parte del minore affidato: asili nido, scuole comunali e statali, refezione scolastica, trasporti, attività estive e del tempo libero, servizi di riabilitazione;

Art.13

L'affidamento si conclude quando il Servizio territoriale, constatato il perseguimento degli obiettivi previsti congiuntamente alla famiglia del minore ed a quella affidataria, ed osservate le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, ne comunica la chiusura al Polo Affido.

IL PRESIDENTE

Toni Dr. Angelo



IL SEGRETARIO COMUNALE

Massimi Dr. Lino





ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30.09.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

Massimi Dr. Lino



La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE

Massimi Dr. Lino

